

Comune di BRENDOLA
Provincia di VICENZA



**Regolamento per la disciplina della
TASSA SUI RIFIUTI
TARI
(TRIBUTO PUNTALE)**

Aggiornato alla Delibera di Consiglio comunale n.27 di data 03.06.2025
con oggetto: *“Regolamento comunale Tassa Rifiuti: Modifiche al Regolamento IUC
Sezione TARI in tema di nuovo sistema di Tariffazione dovuto all'introduzione
della misurazione puntuale della Frazione del Secco Indifferenziato dei rifiuti
prodotta e conferita dal contribuente”*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....3

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti3

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....3

TITOLO III – TARIFFE.....8

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....12

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE13

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....19

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento ed istituzione del tributo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti -TARI- ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione che si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. *Comma soppresso*

5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

6. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui agli artt. 11 e 12.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte operative* quali magazzini/depositi/spazi ecc. destinati allo svolgimento di una attività economica;
- c) aree scoperte o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, con esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;
- d) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- e) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc. ;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma 3.a, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla

loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o le aree scoperte assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà alternativamente:
 - Tra i componenti della famiglia anagrafica *oppure*
 - Tra coloro che usano in comune le superfici *oppure*
 - *per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati oppure*
 - in ogni caso di pluralità di possessori o di detentori degli immobili oggetto di tassazione.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, e perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti locali e aree:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura ai servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi;
 - e) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purché non siano utilizzate;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di regola soggetti a tariffa i locali (es. bar, negozio ecc.) e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti mq per colonnina di erogazione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione

di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dell'obbligo del conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani

Art. 8. Superficie degli immobili

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
3. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. Per i locali, la superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9. Produzione di rifiuti speciali urbani- riduzioni di superfici

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia della 4° copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro ~~gennaio~~ aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	Abbattimento del 10%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	Abbattimento del 10%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	Abbattimento del 20%
Distributori di carburante	Abbattimento del 20%
Autofficine per riparazione veicoli	Abbattimento del 40%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro aprile dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Rifiuti urbani avviati al recupero in modo autonomo

- Ad esclusione delle ipotesi disciplinate dal successivo art. 10-bis (articolo 10-bis introdotto ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006), la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo.
- Per recupero si intende, ai sensi dell'art.3 Direttiva n.2008/98/Ce e dell'Art.183 co.1 lett.u D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. I codici dei rifiuti avviabili al recupero sono quelli previsti per legge.
- La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta in proporzione alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento
- Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre aprile dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione/Soggetto Gestore corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno precedente:
 - documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
 - se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.

La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico e/o dal Comune ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art.10-bis – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

- Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 10 TER. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art.10-ter – Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART. 10 BIS del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Soggetto Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Soggetto Gestore (eventualmente in collaborazione col Comune), sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 GIORNI dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Soggetto Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Comune, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo o smaltimento cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo o smaltimento dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Soggetto Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

6. Il Soggetto Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune (eventualmente con l'ausilio o l'istruttoria del Soggetto Gestore) provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART. 35, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

7. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune (eventualmente con l'ausilio o l'istruttoria del Soggetto Gestore) provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle delibere n. 443/2019 e 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successive modifiche.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 12. Piano finanziario.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base Metodo Tariffario Rifiuti per il Secondo Periodo MTR-2 e successivi di cui alla delibera 363/2021 e successive da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA. Il Piano finanziario viene redatto dal soggetto Gestore/ri, validato dall'EGATO competente ed inviato ad ARERA per l'approvazione finale. Spetta al Consiglio Comunale la presa d'atto entro i termini stabiliti dalla legge per la successiva predisposizione delle tariffe da applicare.
Lo schema e la composizione dei costi da inserire nel Piano Finanziario nonché la relazione di accompagnamento viene definita da ARERA secondo uno schema in delibera ed aggiornata periodicamente sulla base delle determine ARERA di riferimento.

Art. 13. Determinazione e articolazione della tariffa

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche e per unità di superficie, nel caso di utenze non domestiche, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e determinate annualmente con la delibera tariffaria con riferimento ai successivi art. dal 15 al 17.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono

determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale si è protratta il possesso o la detenzione per almeno quindici giorni, è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche ai componenti del nucleo familiare.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi.
6. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota normalizzata Utenze Domestiche della tariffa per le utenze domestiche è determinata sulla base del numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile puntuale secco della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti che l'utenza andrà ad eseguire.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. La tariffa per le utenze domestiche può essere schematizzata come segue.

$$\text{TARIFFA} = \text{QV} + \text{QPSmin} + \text{QPSsecc}$$

Dove

QV: QUOTA NORMALIZZATA UTENZE DOMESTICHE: è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione Kb (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).

~~È relativa ai centri di costo di gestione della quota fissa e delle frazioni merceologiche non misurate.~~

È relativa ai centri di costo fissi di gestione e alla quota variabile delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato.

Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria e sono dovuti indipendentemente dal livello di utilizzo del servizio. Tale quota è dovuta anche per le abitazioni a disposizione e commisurata ai minimi previsti per la categoria di utenze domestiche pari a 1 occupante indipendentemente dall'utilizzo/ritiro del contenitore dedicato per il conferimento del rifiuto.

QPSsecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e corsi di studio prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate o utilizzabili a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese seguente e tiene conto delle variazioni realizzatesi nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile base della tariffa, mentre per la quota variabile puntuale si fa riferimento alla tipologia e numero di contenitori che l'utenza ha a disposizione secondo il seguente schema:

$$\text{TARIFFA} = \text{QF} + \text{QVb} + \text{QPSmin} + \text{QPSec}$$

Dove:

QF: QUOTA FISSA. La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o trattati ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

QVb: QUOTA VARIABILE. La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_d pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_d più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b.

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato. Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione al numero ed alla dimensione del contenitore scelto, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti/litri minimi compresi nella QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria.

QPSec: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione

dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere calcolato in base alla metratura (mq) dell'utenza specifica e solo in questo caso sarà permesso l'utilizzo del medesimo contenitore dell'abitazione.
6. Nel caso in cui l'utenza non domestica abbia ritenuto necessario ritirare/utilizzare un cassonetto con volumetria da lt. 1100 o maggiore, verranno addebitati minimi svuoti pari a 52 annui, presumendo una importante produzione di secco.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
7. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo, non può comunque essere inferiore ad €. 12,00 (dodici) ad evento.
10. Si intende per evento un'occupazione occasionale fino a 5 giorni, anche non continuativi, escluse le occupazioni effettuate dagli ambulanti precari del mercato settimanale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è commisurato all'imponibile del tributo sui rifiuti ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzione compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile di base. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, con indicazione della modalità di effettuazione del compostaggio.
2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per zone non servite dalla raccolta

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari dal punto di raccolta dei rifiuti.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% sulla quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato in zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; per le utenze non domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% sulla quota fissa e variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa sulla quota fissa e variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25. Riduzioni per uso discontinuo con dimora all'estero

1. Alla tariffa si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile, per le utenze domestiche occupate da famiglie che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, relativamente all'intero nucleo familiare.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica per la durata dell'assenza, dall'inizio del mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26. Riduzioni per agriturismi.

1. Al tributo si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile, per le utenze agrituristiche con attività di ristorazione inferiore alle 100 giornate annue.

Art. 27. Altre riduzioni ed agevolazioni.

1. Per le utenze domestiche residenti, se nello stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuto secco costituito da pannolini pediatrici, verranno concessi annualmente 26 svuotamenti annui GRATUITI a bambino fin tanto che i bambini non raggiungeranno i 3 anni di età. Gli svuotamenti gratuiti sommati agli svuotamenti minimi non dovranno comunque superare il **complessivo numero di 52 svuotamenti all'anno**. Gli svuotamenti minimi determinati annualmente per ogni categoria di utenza domestica saranno comunque sempre addebitati. Tale agevolazione verrà concessa d'ufficio senza necessità di presentare alcuna richiesta.
2. Per l'utenza domestica residente, nel caso ci sia/siano componenti del nucleo familiare che versano in particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate o autocertificate, e che comportino una anomala produzione di rifiuto secco soggetto a Tariffa si prevede 26 svuotamenti annuali GRATUITI a persona (previa dichiarazione da presentare all'ufficio Ufficio Protocollo del Comune) fin tanto che rimarranno le condizioni sopra descritte. Il modulo per inoltrare la richiesta è reperibile sul sito del Gestore e sul sito del Comune di Brendola. Gli svuotamenti gratuiti sommati agli svuotamenti minimi non dovranno comunque superare il **complessivo numero di 52 svuotamenti all'anno**. Gli svuotamenti minimi determinati annualmente per ogni categoria di utenza domestica saranno comunque sempre addebitati.
La richiesta è da presentarsi entro i termini di comunicazione previsti e pari a 90gg dalla data in cui si è verificato il presupposto, ed è valida anche per gli anni successivi. L'agevolazione cessa automaticamente qualora nel nucleo familiare non sia più presente il codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato o gli aventi diritto dovranno darne formale comunicazione al Comune; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto fino ad un massimo del 50% di riduzione del tributo.

Art. 29. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli ad esclusione delle riduzioni di tipo sociale, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. Il soggetto passivo della TARI ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite negli articoli del presente Regolamento (o stabilite dalla Legge) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite negli articoli del presente Regolamento (o stabilite dalla Legge) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso con la documentazione indicata sugli stessi, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico del Soggetto Gestore o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Soggetto Gestore, nel caso di consegna diretta o via email, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, per l'utenza domestica residente e per le utenze non domestiche è **OBBLIGATORIO** il ritiro del contenitore per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato. Per quanto riguarda le abitazioni a disposizione di soggetti residenti o non residenti e nel caso di abitazioni a disposizione di persone giuridiche il ritiro è facoltativo e legato alla effettiva necessità dell'utenza.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Soggetto Gestore eventualmente anche in collaborazione del Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Soggetto Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Soggetto Gestore comunica al contribuente, con il primo avviso di pagamento TARI, il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Soggetto Gestore, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa rifiuti.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione al Soggetto Gestore ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine: è obbligatoria la restituzione dei contenitori del secco indifferenziato dotati di TAG.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Soggetto Gestore invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 31. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Soggetto Gestore, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 30, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario / sollecito di pagamento di cui all'art. 32.
2. Il Soggetto Gestore predispone specifica modulistica, disponibile presso il Soggetto Gestore e scaricabile dal sito web comunale o del gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Soggetto Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Soggetto Gestore, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Soggetto Gestore invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Soggetto Gestore indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune/Gestore intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 32. Modalità di versamento

1. La Tassa sui rifiuti puntuale è applicata e riscossa dal Comune di Brendola, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - i. mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Pagamento con Modello F24);
 - ii. attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. Il Soggetto Gestore provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di

- optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in DUE rate aventi cadenza SEMESTRALE, scadenti il giorno 16 Giugno (Prima Rata) e 16 Dicembre (Seconda Rata) o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. La Giunta e' autorizzata -mediante il presente Regolamento- a stabilire, con apposita deliberazione, date diverse di scadenza dalle predette sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge, anche per motivi di particolari o contingenti di necessità. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso il Soggetto Gestore.
 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
 6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune (con l'ausilio od istruttoria del Soggetto Gestore) provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
 7. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel presente Regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Art. 33. Poteri del Comune e del funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 1. inviare questionari al contribuente da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 2. richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 3. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - iv. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. Nel caso in cui il contribuente non paghi entro i termini, nel sollecito di pagamento verranno addebitati interessi e spese di spedizione sostenute.
 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c., con addebito di interessi di mora e spese di notifica.
 5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 34. Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o PagoPa.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35. Sanzioni, interessi e maggiorazioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 2 punto n. 1, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.
5. In caso di mancato ritiro del contenitore delle utenze residenti e non domestiche, ad esclusione delle utenze giornaliere, si applica una maggiorazione pari a 52 svuotamenti di un contenitore di volumetria pari a 120Litri.

Art. 36. Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tari l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 37. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 38. Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento pari a 12,00 euro.
5. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
6. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile del Comune comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 39. Importi minimi per la riscossione, rimborsi e rateizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della tassa rifiuti (TARI) per somme inferiori a 12,00 euro.
2. Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a 12,00 euro, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Fermo restando in capo al cittadino il principio di autoliquidazione del tributo comunale sui rifiuti, il Comune ha la facoltà di inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni presupposto di imposta le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
5. Il Consiglio comunale provvederà annualmente, contestualmente all'approvazione delle tariffe, a disporre il numero di rate in cui suddividere l'ammontare complessivo del tributo, fissando le scadenze.
6. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 18.12.1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
8. Il Comune si riserva la possibilità di concedere rateizzazioni di pagamento, valutando caso per caso, sulla base di richiesta scritta del contribuente.

Art. 38. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Norme di Rinvio e Clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del Tributo per la gestione dei rifiuti urbani entro i termini decadenziali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 41. Norme finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Num. cat.	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie,
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club